



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL CORSICHESE

Ufficio di Piano

www.ambitocorsichese.it

INDICAZIONI PER ISEE

**MISURE SOSTEGNO E SERVIZI (EX MISURA B2) A FAVORE DELLE PERSONE
ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO**

Annualità 2026 - D.G.R. XII/6320 del 15.06.2026

Al fine di procedere con una corretta ed equa valutazione delle domande, è necessario che i cittadini esibiscano l'ISEE indicato per le prestazioni sociosanitarie, come da DPCM 159/2013.

Se il beneficiario è **minorenne**, si richiede la presentazione del c.d. **ISEE Minorenni** in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (come da casistiche descritte dall'art. 7 del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni), mediante regolare attestazione INPS, da richiedersi compilando in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), inclusi i moduli MB.2 e FC.4 (oltre al modello base MB.1 detto "*Min*").

Negli altri casi, per il beneficiario minorenne si richiede la presentazione dell'**ISEE ordinario**.

Se il beneficiario è **maggiorenne**, trattandosi di prestazioni per la non autosufficienza, si richiede di base la presentazione dell'**ISEE sociosanitario**, mediante regolare attestazione INPS, come di seguito descritto.

Si ricorda che in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) occorre elencate la completa composizione dell'intero nucleo familiare del beneficiario, identificando esplicitamente come "*dichiarante*" il beneficiario con disabilità/non autosufficiente e specificando che per quest'ultimo si richiede attestazione dell'ISEE sociosanitario.

Nella prima pagina dell'attestazione INPS dovrà quindi risultare il valore dell'ISEE ordinario e *nella seconda pagina* il valore dell'ISEE sociosanitario del beneficiario.

Data la natura delle prestazioni, per i beneficiari maggiorenni con disabilità, se non si vogliono rendere evidenti i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, è facoltà del richiedente fornire in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) una composizione ristretta del nucleo familiare (attraverso lo specifico modulo **MB.1.Rid**, da usare *in sostituzione* del modulo MB.1), dichiarando *esplicitamente* tale scelta. In questo caso, INPS produrrà un'attestazione ISEE che sulla prima pagina, alla voce "*è stato calcolato il seguente indicatore*", non riporterà il valore "ISEE ordinario", bensì il valore "*ISEE nucleo ristretto*".

Nella seconda pagina, invece, nella tabella "**PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE**" sarà comunque riportato il valore "*ISEE socio sanitario*" o equivalentemente "*ISEE nucleo ristretto*".

L'attestazione è ammissibile solo se compare espressamente la dicitura "*nucleo ristretto*" nella prima pagina.

Non saranno ammesse attestazioni ISEE che originino da dichiarazioni palesemente false di nucleo familiare ordinario composto esclusivamente dal solo beneficiario con disabilità (ottenute, cioè, senza avvalersi della possibilità di dichiarazione del nucleo ristretto, ovvero recanti in prima pagina "*ISEE ordinario*" invece di "*ISEE nucleo ristretto*").

In altri termini, saranno ammissibili unicamente:

1. Attestazioni ISEE che riportino in prima pagina il valore e la dicitura "*ISEE ordinario*" e la completa composizione dell'intero nucleo familiare;
2. Attestazioni ISEE che riportino prima pagina il valore e la dicitura "*ISEE nucleo ristretto*" e la composizione del nucleo familiare ristretto come di seguito specificato.

Per le prestazioni di questo tipo (quindi *non* a natura residenziale o semiresidenziale), la composizione del nucleo *ristretto* può essere una e soltanto una tra le seguenti:

- persona con disabilità/non autosufficiente maggiorenne (escludendo quindi genitori o fratelli conviventi, se non coniugato e senza figli);
- persona con disabilità/non autosufficiente maggiorenne e coniuge (se coniugato e senza figli a carico, escludendo altri aprenti conviventi);
- persona con disabilità/non autosufficiente maggiorenne, coniuge e figli (se coniugato e con figli a carico, escludendo altri parenti conviventi).

È naturalmente facoltà del richiedente presentare attestazione ISEE ordinario (con la completa composizione del nucleo familiare) senza dettaglio dell'ISEE sociosanitario (quest'ultimo generalmente più favorevole per il beneficiario).